

REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO

“COMPENSORIO VALLE VERDE”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO VALLE VERDE

ANNO 2014



Lago del Turano (RI)

SEDE LEGALE – VIA SERVIGLIANO, 4 – 00138 ROMA – TEL. / FAX 06/8802656 C.F.97017940582
E-MAIL consorziovalleverde@tiscali.it



In data **01 dicembre 2014** Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Valle Verde ha approvato il **Regolamento Disciplinare Interno**, che contiene le norme di comportamento volte alla protezione dei beni d' uso comune ed alla tutela della convivenza nell' ambito del Comprensorio.

Si raccomanda vivamente ai signori Consorziati di inserire nei futuri contratti di locazione e/o vendita la seguente clausola **"l' acquirente e/o il conduttore è tenuto al rispetto ed all' adempimento delle norme contenute nello Statuto consortile e nel Regolamento Disciplinare Interno vigente, che dichiara di conoscere, e sarà responsabile di ogni violazione, sua, dei conviventi nonché del personale di servizio anche occasionale"**.

Art. 1 – Accertamento

A scopo interpretativo di tutte le norme che seguono, viene riconfermato che il "Consorzio Valle Verde", ai sensi dell' art. 1 dello Statuto Consortile, è stato costituito e va quindi disciplinato ed amministrato per esclusivi fini di residenze private.

Chiunque vi soggiorni deve, quindi, ritenersi obbligato al rispetto delle norme del presente regolamento, redatte al fine di assicurare il decoro dell' ambiente, la pulizia del Comprensorio, la tranquillità dei residenti nonché la tutela della privacy.

Per motivi di sicurezza ogni consorziato è obbligato a segnalare immediatamente al Consorzio l' eventuale vendita o locazione del proprio immobile.

Il residente o il consorziato è ritenuto responsabile, oltre che delle violazioni operate dai propri familiari o conviventi, anche di quelle addebitabili a terzi che operino nel suo interesse o per suo incarico. Alle ditte ed agli operai dipendenti delle stesse potrà, nel caso di gravi violazioni, essere vietato l' ingresso nel Comprensorio.

Il consorziato è ritenuto responsabile anche delle violazioni commesse dal proprio affittuario.

Art. 2 – Rifiuti solidi e liquidi

E' fatto divieto a chiunque di gettare o accumulare sulle strade, sulle banchine e su tutti gli spazi ed aree a loro adiacenti, sul verde pubblico o privato, comunque affidato alla manutenzione del Consorzio ed anche in adiacenza dei cassonetti di raccolta, rifiuti di qualsiasi genere, compresi, a titolo esemplificativo, contenitori in carta o in plastica, materiali eterogenei, calcinacci, residui vegetali e quanto altro. E' fatto divieto di gettare nelle fogne, nei canali naturali di scolo delle acque meteoriche, nonché nelle cunette stradali oli minerali usati, vernici od altri prodotti liquidi tossici di qualsiasi natura, che devono essere consegnati in appositi contenitori ai recapiti esterni previsti dalle disposizioni dei comuni di Ascrea e Rocca Sinibalda.

Art. 3 – Rimozione rifiuti

Oltre al rimborso delle spese eventualmente necessarie per la rimozione dei rifiuti o del materiale indebitamente abbandonato l' Amministrazione consortile applicherà le seguenti sanzioni:

- | | |
|---|----------|
| 1) Cartacce etc | € 20,00 |
| 2) Residui vegetali voluminosi etc | € 55,00 |
| 3) Contenitori in plastica o materiale equivalente, bottiglie, materiali non biodegradabili, etc | € 120,00 |
| 4) Altri rifiuti di medie o grosse dimensioni (mobili, frigoriferi, televisori), materiali edili, residui di cantiere | € 250,00 |

Art. 4 – Residui vegetali

E' assolutamente vietato nei mesi da giugno a settembre bruciare residui vegetali o comunque accendere fuochi (legge regionale 28/10/2002 n. 39).

Negli altri mesi i residui vegetali possono essere bruciati in siti idonei esclusivamente all' interno delle proprietà private e con diretta sorveglianza.

E' sempre vietato bruciare residui non vegetali. L' inosservanza di queste prescrizioni è punita con la sanzione di € 160,00=

Art. 6 – Cani di proprietà

I consorziati, per la circolazione dei cani al di fuori dei terreni di loro proprietà, dovranno rispettare le disposizioni di legge e del regolamento veterinario vigenti. Ai trasgressori l' Amministrazione applicherà una sanzione di € 130,00=.

Tutti i cani devono essere muniti di una medaglietta d' identificazione, recante inciso il nome dell' animale, l'indirizzo e numero telefonico del proprietario.



Il proprietario è, comunque, impegnato ad evitare gli eventuali danni e turbative causati dal proprio cane a persone o cose, di cui rimane sempre responsabile.

Art. 7 – Cani vaganti

L'Amministrazione consortile provvederà a far catturare i cani vaganti conferendo incarico alle Aziende Sanitarie locali ed agli Enti Territoriali o a ditte specializzate esterne.

Gli animali catturati, muniti della medaglietta d' identificazione, verranno restituiti ai proprietari, che saranno tenuti al pagamento delle spese di cattura e di custodia oltre alla sanzione applicabile nella fattispecie.

Gli animali non identificati, dopo un periodo di custodia di tre giorni, saranno consegnati al canile municipale.

La sanzione applicabile nel caso di cani vaganti è pari ad € 55,00=.

Art. 8 - Circolazione stradale nel Comprensorio

La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade consortili è regolata dal vigente Codice della strada.

La velocità massima consentita a tutti i veicoli, circolanti all' interno dei comprensorio, è di 30 Km/ora.

Non è consentito guidare autoveicoli o motoveicoli sulle strade consortili senza il possesso della patente di guida prevista dal vigente Codice della strada.

All'interno del comprensorio è fatto divieto di introdurre animali da lavoro anche se accompagnati.

I trasgressori saranno deferiti alle Autorità competenti, dall' Amministrazione.

Art. 9 - Strade

Non è consentita l' occupazione temporanea, anche di brevissima durata, di spazi sulle strade a mezzo installazioni od ingombri, salvo casi di imprescindibile necessità o di esigenze eccezionali. L' occupazione di marciapiedi e di banchine non è comunque consentita. In caso di necessità il residente interessato ne dovrà dare tempestiva comunicazione all' Ufficio del Consorzio, attendendone il benessere.

Art. 10- Manifestazioni sportive

Sulle strade consortili e sulle aree in uso al Consorzio sono vietate manifestazioni sportive o di altro genere, salvo speciale autorizzazione del Consorzio.

Art. 11 – Pericolo od intralcio per la circolazione

Gli utenti delle strade consortili debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione.

Art. 12 – Sosta

La sosta è vietata:

- 1) In corrispondenza o prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi;
- 2) Quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
- 3) In prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista;
- 4) Nelle aree stradali sulle quali è installato il segnale di divieto di sosta e sulle banchine consortili;
- 5) Ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate salvo che per i brevi intervalli di tempo necessari alle operazioni di servizio.



Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione di € 100,00=.

Art. 13 – Sentieri di campagna

E' vietato a qualsiasi veicolo a motore non autorizzato percorrere sentieri, carrarecce ed altri percorsi non destinati in forma specifica alla viabilità ordinaria.

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione di € 60,00=.

Art. 14 – Mezzi cingolati

E' vietata la circolazione sulle strade consortili di mezzi cingolati se non veicolati secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada.

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione di € 300,00=, oltre al rimborso degli eventuali danni.

Art. 15 – Manifesti, insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari

E' vietato collocare lungo le strade consortili manifesti, insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, salvo le indicazioni necessarie per raggiungere posto di ristoro, parco, Chiesa, bar, campi da gioco.

E' vietato effettuare all' interno del Comprensorio volantaggio pubblicitario.

Art. 16 – Segnali stradali

La segnaletica concernente la circolazione stradale viene collocata esclusivamente a cura del Consorzio.

Art. 17 – Rumori molesti

Ciascun residente è tenuto al rispetto ed al mantenimento della quiete propria e dei propri vicini e deve quindi evitare ogni fatto od azione che arrechi disturbo alla quiete pubblica.

All' uopo è vietato:

- a) Per tutto l' anno prima delle 8 e dopo le 20 e fra le ore 13 e le ore 16,00 fare rumori molesti;
- b) Lasciare il sistema d' allarme inserito, senza che alcuno possa, nei casi che lo stesso frequentemente si attivi, agire per il suo disinserimento;
- c) Consentire, soprattutto durante le ore notturne, l' abbaiare dei propri cani.

Il detto elenco ha carattere meramente indicativo. L' Amministrazione potrà, previa approvazione del Consiglio, imporre ulteriori divieti eventualmente necessari, dandone comunicazione a tutti i residenti.

Art. 18 – Norme tecniche per opere edilizie – Arredo Urbano

Le norme tecniche a cui è sottoposto il territorio del Consorzio Valle Verde per opere edilizie sono quelle **nazionali, provinciali, comunali** e quelle relative alle **norme sismiche, ai vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e forestali**, nonché al rispetto del **Codice dei Beni Culturali ed Architettonici**, inoltre è assoggettato alle leggi relative alla **“fascia di rispetto”**, alle quali i proprietari di lotti edificabili ricadenti nel Comprensorio Valle Verde dovranno attenersi.

- 1) Chiunque voglia edificare o ristrutturare immobili all' interno del Comprensorio di Valle Verde, in territorio sismico sottoposto a vincolo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, deve rispettare le norme in vigore nel



territorio ricadente nei Comuni di Ascrea e Rocca Sinibalda oltre le norme tecniche costituenti le Convenzioni di lottizzazione stipulate con i suddetti Comuni.

- 2) L'edificio nella sua forma e nella sua espressione architettonica dovrà adeguarsi all'ambiente ed ai vincoli sopra riportati.
- 3) L'edificio dovrà svilupparsi entro il limite massimo di cubatura approvata.
- 4) L'edificio dovrà adattarsi all'andamento naturale del terreno indipendentemente dalle quote delle strade adiacenti e di accesso.

A solo titolo esemplificativo è da ritenersi obbligatorio l'utilizzo dei seguenti materiali:

- pietra calcarea a faccia vista, listata a cemento, per tutte le murature esterne, così come già realizzate per i muri di sostegno eseguiti dal Consorzio Valle Verde;
- tinte con pigmenti a base di terre naturali per la tinteggiatura esterna dei manufatti secondo uno schema dei colori della terra, al fine di non generare confusione. E' fatto espresso divieto di tinteggiare la propria abitazione inserita in una oalazzina, con colore difforme da quello preesistente all'interno del lotto;
- tegole in cotto naturale per tutte le coperture;
- ferro profilato tinteggiato con colore **Maxmayer – Ral 6181 o in una tinta simile** per ogni manufatto esterno quale ringhiera ovvero cancello con disegni secondo una trama da codificare unitamente all'amministrazione consortile;
- rame nella realizzazione di pluviali, gronde ovvero camini esterni;
- legno massello, sia per le ante mobili degli infissi sia per gli sportelloni, protetti con vernici trasparenti oppure in altro materiale però rivestito in legno massello;
- Eventuali muri di sostegno, necessari per le sistemazioni esterne, dovranno preferibilmente essere realizzati in pietra o comunque nello stesso materiali usato per i prospetti dell'edificio. Le sistemazione esterne devono essere studiate in modo da evitare che si rendano necessari muri di sostegno di altezza superiori a metri 1,50 fermo restando quanto prescritto dalla Regione Lazio;
- Le alberature esistenti all'interno del lotto dovranno essere rispettate. Dette alberature, salvo quelle investite dalla costruzione, dovranno essere mantenute dalla parte acquirente, che ne assicurerà la sostituzione in caso di perimento. L'abbattimento delle alberature che si rendesse necessario per la costruzione dell'edificio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità Forestale e Comunale, dando notizia al consorzio dell'avvenuta autorizzazione, come pure per le potature annuali. Rimane inteso che gli alberi all'interno di un lotto non dovranno ledere il diritto al **godimento del panorama** alle altrui proprietà;
- Le acque meteoriche e di innaffiamento relative alle parti del lotto sistemate a giardino a costruzione ultimata defluiranno naturalmente attraverso la rete di canali naturali di scolo e cunette stradali seconde le sistemazioni effettuate all'origine. Dette opere non potranno in alcun modo essere manomesse e/o modificate senza l'autorizzazione scritta del Consorzio e le modifiche verranno eseguite a cura del Consorzio, ma con spese a carico del proprietario;

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

